



Comune di Civitavecchia

Città metropolitana di **Roma Capitale**

Reg. n. del

Convenzione tra il Comune di Civitavecchia e l'Associazione per l'affidamento di attività di pubblica utilità sulla spiaggia libera in concessione al Comune di Civitavecchia denominata

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Civitavecchia sita in

tra

il Comune di Civitavecchia CF 02700960582, rappresentato dall'Arch. Lucio Contardi, nato a Salerno il 14/10/1955, CF CNTLCU55R14H703F, domiciliato per la carica nella sede municipale di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 che interviene nel presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

e

l'Associazione, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione Lazio al n. dal, con sede legale in C.F., nella persona di, nat.... a il C.F., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione

Richiamati

- il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del terzo settore;
- il Codice civile;
- l'articolo 1, comma 1bis della L. n. 241/1990;
- la L.R. 06.08.2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26.06.2015, n. 8;
- il R.R. 12.08.2016, n. 19;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che

- il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, stabilisce, ai sensi dell’articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- l’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 19/2016 stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all’articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;
- l’articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale n. 19/2016 stabilisce che al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, i Comuni, previo avviso pubblico, possono stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia n. 47 del 26/05/2017 è stato dato mandato alla Giunta Comunale per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale cittadino tramite convenzioni da stipulare sulla base del modello “Allegato B” al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19;
- con deliberazione n. 48 del 14/03/2018 la Giunta Comunale ha disposto l'avvio di procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, per individuare organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 117/2017, finalizzata alla stipula di una convenzione per la gestione durante le stagioni balneari 2018, 2019 e 2020, in regime di volontariato, dei servizi di accoglienza e accompagnamento in spiaggia e alla balneazione di persone con difficoltà motorie, servizio di sorveglianza e di salvamento a mare, servizio di pulizia ordinaria sulle spiagge libere in concessione al Comune di Civitavecchia;

Considerato che

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 4 comma 3 lettera a della legge n. 59/1997 e dell’articolo 3 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le Province” svolgano “le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e Enti Locali;
- l’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
- l’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in attesa dei decreti attuativi che disciplineranno le modalità per l’iscrizione nel registro unico nazionale vige l’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 ovvero l’iscrizione da almeno sei mesi nell’albo regionale del volontariato);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del d.lgs. 117/2017);

- il comma 3 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione;

- con il medesimo atto è stato inoltre disposto di avviare la procedura comparativa, il cui avviso è stato contestualmente approvato, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con il Comune di Civitavecchia;

- tale procedura comparativa ha individuato l’Associazione per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 2 della presente Convenzione per il seguente tratto di spiaggia libera in concessione al Comune di Civitavecchia:

.....
come meglio individuata nella planimetria allegata parte integrante alla presente Convenzione, assentito in concessione al Comune di Civitavecchia con atto rep. reg. n. del/...../....., registrato a Civitavecchia in data/...../..... al n., con scadenza fissata al 31/12/2020 come da atto di proroga reg. n. del 15.03.2016;

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali
.....

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Richiami e premesse)

Il Comune di Civitavecchia e l’Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione. Il Comune di Civitavecchia e l’Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto degli obiettivi e disposizioni emanate dall’Amministrazione, senza che in alcun modo l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.

Art. 2 – (Oggetto e finalità della Convenzione)

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, come definito dal D.Lgs. n. 117/2017, previo svolgimento di procedura comparativa, il Comune di Civitavecchia si avvale dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione in favore di terzi delle attività di

seguito specificate presso la spiaggia libera in concessione al Comune, come meglio individuata nella planimetria allegata parte integrante alla presente Convenzione:

- servizio di accoglienza e accompagnamento in spiaggia e alla balneazione di persone con difficoltà motorie;
- servizio di assistenza e di salvataggio secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'articolo 9 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare come indicato nell'Ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 252 del 09/06/2017;
- servizio di pulizia della spiaggia assicurati almeno una volta al giorno per tutta la stagione balneare;

Art. 3 – (Compartecipazione del Comune alle attività oggetto di Convenzione)

Il Comune di Civitavecchia per migliore i servizi richiesti procederà alla consegna stagionale e gratuita a favore dell'Associazione delle attrezzature comunali acquistate in attuazione del progetto "spiagge accessibili", che rimarranno comunque di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo: poltrone job e sedie sdraio da spiaggia per diversamente abili, montascale pieghevole, defibrillatore semi-automatico, passerelle in materiale plastico polipropilene per realizzare sull'arenile camminamenti e percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie.

Il Comune di Civitavecchia riconosce ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, la facoltà in capo all'Associazione di noleggiare durante la stagione estiva attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza.

Art. 4 (Strutture amovibili ecocompatibili e stagionali)

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 19/2016 è consentita la facoltà in capo all'Associazione di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi, per il periodo della stagione balneare, strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, da rimuovere al termine della stagione balneare, previa acquisizione:

- dell'autorizzazione doganale prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374;
- dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8;
- dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;

Art. 5 – (Svolgimento del servizio)

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere svolte secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'articolo 9 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare come indicato nell'Ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 252 del 09/06/2017

Il Comune di Civitavecchia si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni. Il numero dei volontari dell'Associazione, impegnati nelle attività di cui all'art. 2 dovranno comunque rispettare quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con Ordinanza n. 58/2017.

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2.

L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 (Obblighi)

1. L'Associazione, è tenuta ad esporre sull'arenile oggetto della presente Convenzione, in modo ben visibile:

- a) copia della presente convenzione;
- b) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili e sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
- c) una tabella recante gli orari praticati e i servizi offerti. Se l'Associazione si avvale della facoltà di noleggiare attrezzature balneari, le tariffe applicate al pubblico;
- d) una tabella indicante il libero e gratuito accesso all'arenile anche ai fini della balneazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le modalità previste dalle ordinanze comunali;
- f) eventuali comunicazioni istituzionali del Comune di Civitavecchia

2. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese dell'Associazione.....

Art. 7 – (Durata della Convenzione)

La presente Convenzione avrà durata dal 1° maggio al 30 settembre (stagione estiva fissata dall'Ordinanza balneare n. 252 prot. 47696 del 09/06/2017) per le stagioni balneari 2018, 2019 e 2020.

Comune di Civitavecchia e l'Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente Convenzione.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente Convenzione con tre mesi di preavviso, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 8 – (Rimborsi)

Le attività di cui alla presente Convenzione sono svolte in regime di volontariato e pertanto, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, non possono essere retribuite in alcun modo.

Sono esclusi rimborsi spese di tipo forfettario, vietati dall'articolo 17 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono consentiti, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, rimborsi da parte del Comune di Civitavecchia delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. Sono altresì ammessi, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017, rimborsi spese a fronte di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, assoggettati ai seguenti vincoli tassativi:

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

E' previsto inoltre il rimborso dei premi versati per le polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'entità totale dei rimborsi non può superare l'importo massimo di €. 2.500,00 a stagione balneare.

Le parti danno atto che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

Art.9 - (Controlli)

Il Comune di Civitavecchia in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che l'Associazione provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2

e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 6 e che la stessa non eserciti attività in contrasto con la presente Convenzione.

Il Comune di Civitavecchia attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, reso dall'Associazione

Prima dell'inizio di ogni stagione balneare l'Associazione fornirà alla struttura organizzativa competente del Comune di Civitavecchia, l'elenco dei volontari e gli incarichi conferiti, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

Al termine di ogni stagione balneare l'Associazione dovrà presentare al Comune di Civitavecchia un piano operativo di volontariato ed una relazione finale consuntiva sull'attività svolta in attuazione della presente Convenzione.

Stagionalmente l'Associazione trasmette al Comune di Civitavecchia l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento del servizio.

Articolo 10 – (Responsabilità e polizze assicurative)

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

1. polizza n. stipulata con scadenza per il rischio infortuni e malattie, connessi all'attività di volontario
2. polizza n. stipulata con scadenza per il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune di Civitavecchia (art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017), che provvederà al rimborso dei premi versati dall'Associazione

Copia di tali polizze e delle quietanze di pagamento dovranno essere depositate presso la struttura organizzativa competente del Comune di Civitavecchia.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce causa risolutiva espressa della presente convenzione.

Art. 11 – (Risoluzione)

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Civitavecchia ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione

Inoltre, il Comune di Civitavecchia può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Civitavecchia.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ad opera del Comune di Civitavecchia.

Art. 12 - (Contenzioso)

I rapporti tra Comune di Civitavecchia ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale arbitro il Segretario comunale.

Art. 13 – (Rinvio dinamico)

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune di Civitavecchia ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 14 – (Spese contrattuali)

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre è assoggettata all'imposta di registro ai sensi dell'art. 3, della Parte II^ della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, in caso d'uso, con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86)

Per il Comune

Per l'Associazione